

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVI

BARI, 16 FEBBRAIO 2005

N. 27

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 11,00, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1978

Art. 13 L.R. 30.12.2003 "Bilancio di previsione per l'esercizio 2004" Variazione in entrata di euro 386.742,29. Accreditamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze per Farmaci a favore dei pensionati di guerra.

Pag. 2339

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1979

Finanziamento CIPE pro Hanseniani - Iscrizione al bilancio.

Pag. 2340

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1980

Finanziamento CIPE anno 2000 pro Hanseniani - Iscrizione al bilancio.

Pag. 2341

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1981

Art. 13 L.R. 30.12.2003. Variazione al Bilancio di previsione 2004 per ripartizione tra le Regioni del F.S.N. 2004 - parte corrente - del contributo statale per il rinnovo contrattuale 2002/2003 (L. 350/03, art. 3, c. 52).

Pag. 2342

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1984

Art. 42 L.R. 28/2001. Variazione al bilancio di previsione 2004. FSN Parte corrente anno 2004 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata in Foggia.

Pag. 2344

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1985

Recepimento accordo Stato Regioni – Modalità per l'applicazione sul territorio regionale delle norme sanitarie previste dal regolamento CE 1774/2002 per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Pag. 2345

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 2035

D.P.R. 285/90. "Regolamento di Polizia Mortuaria. Art. 105. "Autorizzazione alla tumulazione privilegiata". Legge regionale 30 novembre 2000, n. 21.

Pag. 2366

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 2094

L.R. 4 agosto 2004, n° 14 art. 11, individuazione delle aree di attività della Medicina dei Servizi.

Pag. 2368

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 2096

DGR 27.12.01, n. 2087 – Aggiornamento degli obiettivi di piano sanitario al DPR 23.5.03 – PSN – ed all'Accordo Stato Regioni del 24.7.03.

Pag. 2370

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1978

Art. 13 L.R. 30.12.2003 "Bilancio di previsione per l'esercizio 2004" Variazione in entrata di euro 386.742,29. Accredito del Ministero dell'Economia e delle Finanze per Farmaci a favore dei pensionati di guerra.

L'Assessore alla Sanità e Servizi Sociali Dr. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 6, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio n. 6, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce:

Con decreto n. 0008160 del 29/02/04 del Dirigente del Dipartimento della Ragioneria Generale - Ufficio IX - del Ministero dell'Economia e delle Entrate, sulla base della deliberazione C.I.P.E. n. 70 del 29/09/2003, si è provveduto ad autorizzare l'erogazione in favore della Regione Puglia di un contributo di euro 386.742,29, finalizzato all'acquisto di farmaci di classe "C" a favore dei pensionati di guerra.

Atteso che la suddetta somma non risulta iscritta al pertinente capitolo di entrata e di uscita del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, per cui occorre procedere alla relativa variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 30 del 30/12/03:

COPERTURA FINANZIARIA:

Per quanto sopra riportato, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 30/12/2003, n. 30 si introduce la seguente variazione in aumento nello stato di previsione del Bilancio dell'esercizio finanziario 2004 della Regione Puglia, sia in termini di competenza che di cassa:

Capitolo in entrata C.N.I. n. 2035766

Trasferimenti statali per acquisto farmaci di classe "C"

A favore dei pensionati di guerra - D.M. n. 0008160 del 29/02/04 euro 386.742,29

Capitolo di spesa C.N.I. n. 712045

Trasferimenti alle AA.SS.LL. per acquisto di farmaci di classe "C"

Per pensionati di guerra - D.M. n. 0008160 del 29/02/04 euro 386.742,29

Le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Dirigente dell'Ufficio n. 6
Dr. Enrico Manno

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. D) della L.R. n. 7/97

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi nei modi di legge

DELIBERA

Di introdurre la seguente variazione di bilancio nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 2004 della Regione Puglia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 30/12/2003, n. 30, in conseguenza dell'assegnazione disposta con decreto n. 0008160 del 29/02/04 del Dirigente del Dipartimento della Ragioneria Generale - Ufficio

IX - del Ministero dell'Economia e delle Entrate, sulla base della deliberazione C.I.P.E. n. 70 del 29/09/2003 di euro 386.742,29 a destinazione per l'acquisto di farmaci di classe "C" a favore dei pensionati di guerra.

VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CLASSE

Capitolo in entrata C.N.I n. 2035766

Trasferimenti statali per acquisto farmaci di classe "C"

A favore dei pensionati di guerra - D.M. n. 0008160 del 29/02/04 euro 386.742,29

Capitolo di spesa C.N.I. n. 712045

Trasferimenti alle AA.SS.LL. per acquisto di farmaci di classe "C"

Per pensionati di guerra - D.M. n. 0008160 del 29/02/04 euro 386.742,29

Di autorizzare il Settore Ragioneria a porre in essere i conseguenti adempimenti contabili;

Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in attuazione dell'art. 42 comma 7 della L.R. n. 28 del 16/11/2001; nonché di trasmettere copia del presente atto al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 30/03.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dr. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1979

Finanziamento CIPE pro Hanseniani – Iscrizione al bilancio.

L'Assessore alla Sanità relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal competente ufficio n. 2, confermate dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce:

- Il CIPE, su proposta del Ministero della Salute,

come da documentazione in atti, ha assegnato a favore di questa Regione, per l'anno 2000, Euro 474.364,92 per le provvidenze a favore degli hanseniani rinvenienti dalle leggi n. 833/78, n. 126/80, n. 31/86 e n. 433/93.

- Il settore Ragioneria ha comunicato, con formale nota, l'avvenuto accredito della predetta somma di Euro 474.354,92 sul c.c. 31601 acceso presso la Tesoreria provinciale dello Stato sez. di Bari (Sanità).
- Al fine di addivenire all'iscrizione nel bilancio regionale della somma accreditata, è necessario procedere all'individuazione dei relativi capitoli di entrata e di uscita in virtù della vigente normativa che autorizza la Giunta regionale ad introdurre nel bilancio di previsione per l'esercizio 2004 le opportune variazioni per iscrivere nuove entrate.
- Per effetto di quanto sopra si propone all'esame della Giunta regionale il presente provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2004 considerata l'entrata certa di cui innanzi.

COPERTURA FINANZIARIA

La variazione di bilancio, oggetto del presente provvedimento, occorrente per la iscrizione dell'entrata rinveniente dal finanziamento ministeriale pari ad Euro 474.354,92 per le provvidenze a favore degli hanseniani rinvenienti dalle leggi n. 833/78, n. 126/80, n. 31/86 e n. 433/93, va disposta in entrata mediante iscrizione al cap. 2036745 (Assegnazioni statali a destinazione vincolata per l'assistenza agli hanseniani e familiari anno 2000 - F.S.N.) ed in uscita mediante iscrizione al capitolo di spesa 761028 (Spese finalizzate per l'assistenza agli hanseniani e familiari - F.S.N. parte corrente L. 833/78)

Il Dirigente d'Ufficio
Lucia Buonamico

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. k.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e dal dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di introdurre, ai sensi della vigente normativa, le seguenti variazioni dello stato di previsione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004 in conseguenza del finanziamento indicato in narrativa ed assegnato alla Regione Puglia dalla Tesoreria centrale dello Stato disposto sul conto 22930:

Parte I

Entrata variazione in aumento

capitolo 2035745 F.S.N. - Assegnazioni statali a destinazione vincolata per l'assistenza agli hansoniani e familiari anno 2000 -L. 833/78

COMPETENZA euro 474.364,92
CASSA euro 474.354,92

PARTE II Spesa

variazione in aumento

capitolo 761028 Spese finalizzato per l'assistenza agli hansoniani e familiari - F.S.N. parte corrente L. 833/78.

COMPETENZA euro 474.354,92
CASSA euro 474.354,92

2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in ossequio all'art. 42, comma 7, della L. R. n. 28/01 e di trasmettere copia al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. n. 30/03.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1980

Finanziamento CIPE anno 2000 pro Hanseniani – Iscrizione al bilancio.

L'Assessore alla Sanità relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal competente ufficio n. 2, confermate dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce:

- Il CIPE, su proposta del Ministero della Salute, come da documentazione in atti, ha assegnato a favore di questa Regione, relativamente all'esercizio finanziario 2000, euro 577.552,86 per le provvidenze a favore degli hanseniani rinvenienti dalle leggi n. 833/78, n. 126/80, n. 31/86 e n. 433/93.
- Il settore Ragioneria ha comunicato, con formate nota, l'avvenuto accredito della predetta somma di euro 677.562,88 sul c.c. 22930 (Sanità) con mandato di pari importo n. 16249/00 in favore della T.C.S. emesso sul cap. 1200165/00
- Al fine di addivenire all'iscrizione nel bilancio regionale della somma accreditata, è necessario procedere all'individuazione dei relativi capitoli di entrata e di uscita in virtù della vigente normativa che autorizza la Giunta regionale ad introdurre nel bilancio di previsione per l'esercizio 2004 le opportune variazioni per iscrivere nuove entrate.
- Per effetto di quanto sopra si propone all'esame della Giunta regionale il presente provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2004 considerata l'entrata certa di cui innanzi.

COPERTURA FINANZIARIA

La variazione di bilancio, oggetto del presente provvedimento, occorrente per la iscrizione dell'entrata rinveniente dal finanziamento ministeriale pari ad euro 577.662,86, per le provvidenze a favore degli hanseniani rinvenienti dalle leggi n. 833/78, n. 126/80, n. 31/86 e n. 433/93, va disposta in entrata mediante iscrizione al cap. 2035746 (assegnazioni statali a destinazione vincolata per l'assistenza agli hanseniani e familiari - F.S.N.) quota anno 2000 ed in uscita mediante iscrizione al capitolo di spesa 761028 (Spese finalizzate per assistenza agli hanse-

niani, e familiari F.S.N. parte corrente L. 833/78)

Il Dirigente d'Ufficio
Lucia Buonamico

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. k.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e dal dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di introdurre, ai sensi della vigente normativa, le seguenti variazioni dello stato di previsione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004 in conseguenza del finanziamento indicato in narrativa ed assegnato alla Regione Puglia dalla Tesoreria centrale dello Stato disposto sul conto 22930:

Parte I Entrata variazione in aumento capitolo n. 2035745

F.S.N. - Assegnazione statali a destinazione vincolata per l'assistenza agli hansoniani e familiari anno 2000 L. 833/78

COMPETENZA euro 577.552,86
CASSA euro 577.552,86

PARTE II Spesa variazione in aumento capitolo 761028

Spese finalizzate per assistenza agli hanseniani e familiari F.S.N. parte corrente L. 833/78

COMPETENZA euro 577.552,86
CASSA euro 577.552,86

2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in ossequio all'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e di trasmettere copia al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. n. 30/03.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1981

Art. 13 L.R. 30.12.2003. Variazione al Bilancio di previsione 2004 per ripartizione tra le Regioni del F.S.N. 2004 – parte corrente – del contributo statale per il rinnovo contrattuale 2002/2003 (L. 350/03, art. 3, c. 52).

L'Assessore alla Sanità, Dr. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

Visto l'Art. 3, comma 52, della Legge n. 350 del 24/12/2003 (Legge Finanziaria 2004) che incrementa, in deroga all'Accordo dell'8 Agosto 2001 della Conferenza Stato Regioni ed in relazione a quanto previsto dall'art. 33 della Legge 27/12/2002, n. 289 il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria di Euro 550.000.000 per l'anno 2004 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002/2003.

Vista la nota n. 916 del 17/2/2004, con la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e Regioni ha trasmesso l'intesa espressa nella seduta del 12/2/2004, rep. n. 1294, il cui contenuto si richiama integralmente.

Vista in particolare la tabella allegata alla suddetta nota n. 916/2004 che riporta la somma di Euro 10.000.000, a valere sull'intero importo di Euro 550.000.000 sopra citato, destinato ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002/2003, quale contributo per il contratto degli Istituti Zooprofilattici.

Viste le note nn. 5213 e 5821 datate rispettivamente 1 e 5 Marzo 2004 del Ministero della Salute che richiamano il predetto documento di intesa n. 1294 concernente la proposta di riparto tra le Regioni interessate e la finalizzazione di alcuni importi specifici.

Vista la deliberazione C.I.P.E. n. 26 del 29/9/2004 (G.U. n. 264 del 10 Novembre 2004) con cui è stata assegnata alla Regione Puglia, a valere sulle disponibilità del F.S.N. 2004 - parte corrente - la somma di Euro 35.784.688,00 di cui Euro 35.255.688,00 quale contributo per il rinnovo contrattuale dei dipendenti per gli anni 2002/2003 ed Euro 529.000,00 finalizzati al contratto dei dipendenti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali secondo quanto indicato nella tabella (All. 33) parte integrante di detta delibera CIPE.

Non essendo state previste dette somme nel Bilancio di Previsione 2004 si propone di adeguare lo stanziamento del capitolo di entrata U.P.B. 2.1.15 C.N.I. n. ____/04 e del corrispondente capitolo in uscita U.P.B. 9.1.4 C.N.I. n. ____/04 e, conseguentemente, ai sensi dell'Art. 13 della L.R. 30/12/2003, n. 30, apportare le necessarie variazioni in termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2004 ai capitoli di Entrata ed Uscita sopra menzionati per la somma di Euro 35.781.688, così come specificato nella seguente sezione contabile:

COPERTURA FINANZIARIA:

Per quanto sopra riportato, ai sensi dell'Art. 13 della L.R. 30/12/2003, n. 30 si introduce la seguente variazione in aumento nello stato di previsione del Bilancio dell'esercizio finanziario 2004 della Regione Puglia, sia in termini di competenza che di cassa:

**u.p.b. 2.1.15: Cap. ENTRATA C.N.I. n. ____/04
Trasferimenti statali per il rinnovo contrattuale
2002/2003. Delibera C.I.P.E. n. 26 del 29/9/2004.
+ Euro 35.784.688,00**

**u.p.b. 9.1A: Cap. USCITA C.N.I. n. ____/04
Trasferimenti agli Enti del Servizio Sanitario
regionale per rinnovo contrattuale 2002/2003.
Delibera C.I.P.E. n. 26 del 29/9/2004.
+ Euro 35.784.688,00**

Le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Dirigente Responsabile d'Ufficio
Lucia Buonamico

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale facendo presente che tale competenza dell'organo di direzione politica all'adozione dello stesso atto è stabilita dall'art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente di Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di introdurre la seguente variazione in aumento nello stato di previsione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 della Regione Puglia, sia in termini di competenza che di cassa, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 30/12/2003, n. 30 in conseguenza della assegnazione statale disposta dalla deliberazione CIPE n. 26 del 29/9/2004 ad oggetto: l'S.S.N. 2004 -Ripartizione quota di parte corrente", per complessivi Euro 35.784.688,00, quale contributo per il rinnovo contrattuale dei dipendenti per gli anni 2002/2003 e del contratto dei dipendenti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali:

**u.p.b. 2.1.15 :Cap. ENTRATA C.N.I. n. ____/04
Trasferimenti statali per il rinnovo contrattuale
2002/2003. Delibera C.I.P.E. n.26 del 29/9/2004.
+ Euro 35.784.688,00**

**u.p.b. 9.1A: Cap. USCITA C.N.I. n. /04
Trasferimenti agli Enti del Servizio Sanitario
regionale per rinnovo contrattuale 2002/2003.
Delibera C.I.P.E. n. 26 del 29/9/2004.**

+ Euro 35.784.688,00

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. 16 Novembre 2001, n. 28 nonché la trasmissione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. n. 30/03.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1984

Art. 42 L.R. 28/2001. Variazione al bilancio di previsione 2004. FSN Parte corrente anno 2004 – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata in Foggia.

L'Assessore alla Sanità, dott. Salvatore MAZZARACCHIO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 4, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

- Gli Istituti Zooprofilattici sperimentali, per le loro attività, sono destinatari di finanziamenti posti a carico del F.S.N.;
- Le quote spettanti a ciascun Istituto vengono determinate in sede centrale ed assegnate alle Regioni competenti per territorio, che provvedono ad erogarle agli II.ZZ.SS.;
- Nell'ambito del territorio della Regione Puglia opera l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, con sede in Foggia. Il C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), su proposta del Ministero della Salute con deliberazione del 29 settembre 2004 n. 26 pubblicata sulla G.U. n. 264 del 10/11/03 ha stabilito il finanziamento del FSN parte corrente 2004 per l'Istituto Zooprofi-

lattico Sperimentale di Foggia per Euro 11.148.857,00;

- Nel Bilancio di Previsione 2004 della Regione Puglia al capitolo di spesa 751011 "Trasferimenti di parte corrente all'IZS di Foggia. Risorse vincolate derivanti da assegnazioni statali" è stata indicata come previsione di competenza 2004 la somma di Euro 10.391.922,00 mentre la delibera CIPE su citata prevede un finanziamento di Euro 11.148.857,00;
- Con nota prot. 0134392 del 18/11/2004 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Economia e Finanze ha comunicato che con decreto ministeriale n. 125916 del 5/11/2004 ha erogato per IIZS di Foggia la somma di Euro 11.148.857,00 FSN anno 2004 parte corrente;
- Pertanto, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/01, si propone di apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti iniziali dei capitoli di entrata e di uscita del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004, come di seguito specificato:

A. Parte I - Entrata U.P.B. 9.1.1

Variazione in aumento

- Cap. 2035743 F.S.N. - Parte corrente vincolata - Funzionamento Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia - Quota anno Corrente- L. 833/78

Competenza + euro 756.935,00
Cassa + euro 756.935,00

B. Parte II - Spesa U.P.B. 9.1.1

Variazione in aumento

- Cap. 751011 Trasferimenti di parte corrente all'IZS di Foggia (Legge 745/75 e L. 833/78) Risorse vincolate derivanti da assegnazioni statali.

Competenza + euro 756.935,00
Cassa + euro 756.935,00

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01

La variazione al bilancio, oggetto del presente provvedimento, occorrente per la iscrizione dell'en-

trata rivenienti dalle assegnazioni statali del F.S.N. di parte corrente, pari a Euro 756.935,00 va disposta in Entrata mediante incremento del Cap. 2035743 "F.S.N. - Parte corrente Vincolata- Funzionamento I.Z.S. di Foggia - Quota anno corrente L. 833/78" ed in Uscita mediante incremento del Cap. 751011 "Trasferimenti di parte corrente all'I.Z.S. di Foggia (Legge 745/75 e L. 833/78)Risorse vincolate derivanti da assegnazioni statali."

La spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del F.S.N. ovvero delle ulteriore correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata per il finanziamento dell'I.Z.S. di Foggia e non produce oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Luciana Milella

- Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;
- L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/01, di introdurre le seguenti variazioni nello stato di previsione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 della Regione Puglia:

C. Parte I - Entrata U.P.B. 9.1.1 Variazione in aumento

- Cap.2035743 F.S.N. - Parte Corrente Vincolata - Funzionamento I.Z.S. di Foggia - Quota anno corrente - L. 833/78

Competenza + euro 756.935,00
Cassa + euro 756.935,00

D. Parte II - Spesa U.P.B. 9.1.1

Variazione in aumento

Cap. 751011 Trasferimenti di parte corrente all'I.Z.S. di Foggia (Legge 745/75 e L. 833/78) Risorse vincolate derivanti da assegnazioni statali

Competenza + euro 756.935,00
Cassa + euro 756.935,00

Di incaricare il Settore Ragioneria a porre in essere i conseguenti adempimenti contabili;

Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, LR 28/01 nonché di trasmettere copia al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 13 comma 2, L.R. n. 30/03.

Il Segreta della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1985

Recepimento accordo Stato Regioni – Modalità per l'applicazione sul territorio regionale delle norme sanitarie previste dal regolamento CE 1774/2002 per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

L'Assessore alla Sanità, Dott. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 4°, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Il Regolamento CE 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine

animale non destinati al consumo umano, entrato in vigore il 01/11/2002, ma con effettiva applicazione a partire dal 1 maggio 2003, abroga la Direttiva 90/667/CEE, recepita a livello nazionale con il D.lvo 508/92 e prevede che tutti gli impianti ed i depositi, operanti nel campo di applicazione della norma, debbano essere riconosciuti dall'autorità competente, entro i termini previsti.

Il Ministero della Salute, con nota prot. 609/508/60 del 18/12/2002, ha stabilito che i titolari degli stabilimenti, in attività alla data del 31/10/2002, e per i quali, a norma del Regolamento, sia necessario essere in possesso di specifico riconoscimento, devono presentare a tal fine domanda agli Assessorati Regionali alla Sanità entro il 28/02/2003.

La Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 687 del 16/5/2003 "Procedure per il riconoscimento degli impianti di cui al Regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" ha stabilito le nuove procedure per il riconoscimento degli impianti di cui al Regolamento su citato.

Visto l'Accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni, con il contributo dei Ministeri dell'Ambiente e Tutela del Territorio e delle Politiche Agricole e Forestali del 01/07/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 172 del 24/07/2004, sulle "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 1774/02 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002 relativo alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" emanate per garantire sull'intero territorio nazionale l'uniformità applicativa del Regolamento CE 1774/02;

Tutto ciò premesso e valutata l'opportunità di attuare, con provvedimento regionale, le intese raggiunte, con alcune integrazioni che tengano conto delle specificità regionali in materia di raccolta, deposito, eliminazione, trasformazione ed immissione sul mercato dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati, vengono emanate le "Modalità per l'applicazione, sul territorio regionale, delle norme sanitarie previste dal Rego-

lamento 1774/02 per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano".

Sezione Contabile: U.P.B. 9.1.1
ADEMPIMENTI CONTABILI L.R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili stante la natura di atto di indirizzo.

Il Dirigente Ufficio
Dott. Onofrio Mongelli

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, comma 4° lettera k) della L.R. n. 7/97

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta, l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di approvare le "Modalità per l'applicazione, sul territorio regionale, delle norme sanitarie previste dal Regolamento 1774/02 per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante.

Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai fini della notifica a tutti gli effetti ai soggetti interessati, e sul sito web della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SANITA' E SERVIZI SOCIALI

SETTORE SANITA'

SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE - UFFICIO 4°

“RECEPIMENTO ACCORDO STATO REGIONI - MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SANITARIE PREVISTE DAL REGOLAMENTO CE 1774/2002 PER I SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO”.

Il Regolamento 1774/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002 (Guce serie L 273 del 10/10/2002) relativo alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, è entrato in vigore l'11 novembre 2002 ed a partire dal 1° maggio 2003, è entrato in applicazione su tutto il territorio della Comunità europea.

Lo stesso Regolamento, nell'abrogare, all'articolo 37, la Direttiva CE/90/667 e le Decisioni CE/95/348 e CE/99/534, ha comportato l'automatica abrogazione del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, norma di recepimento nell'ordinamento nazionale delle predette Direttive, nonché di tutte quelle disposizioni applicative ed interpretative adottate nel nostro ordinamento, comprese le ulteriori norme in materia di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Dal 1° maggio 2003, quindi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 37 e 38 del Regolamento citato, la materia in esame è disciplinata da detta disposizione comunitaria in quanto ha sostituito le precedenti Direttive e Decisioni, costituendo, inoltre, per consolidata giurisprudenza, norma di pari rango di una legge nazionale.

Si ritiene opportuno precisare, ai fini di una maggiore chiarezza delle nuove disposizioni introdotte a livello comunitario, che il predetto Decreto Legislativo 508 del 1992 agli articoli 3 e 5, prevedeva, quali tipologie di rifiuti di origine animale da trasformare, quelle ad “alto rischio” e a “basso rischio”.

Il Regolamento CE/1774/2002 lascia impregiudicate le disposizioni previste dal Regolamento CE 999/2001 e succ. modificazioni ed integrazioni; inoltre nel sostituire la precedente disciplina, ha modificato la definizione di “rifiuti” con quella di “sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”, suddividendoli, ai fini del loro successivo utilizzo, in tre categorie, le quali ricomprendono le tipologie previste dalla previgente normativa.

A puro titolo esemplificativo, si riportano di seguito i principali contenuti dell'attuale categorizzazione:

- **Categoria 1:** materiale specifico a rischio, animali sospetti di essere affetti da encefalopatie spongiformi trasmissibili, animali da esperimento di cui al Decreto Legislativo n. 116/92, animali a cui sono state somministrate sostanze vietate ai sensi del Decreto Legislativo n. 336/99, animali morti o abbattuti contenenti materiale specifico a rischio, i rifiuti di cucina provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, ecc.;
- **Categoria 2:** stallatico e contenuto del tubo digerente, prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e agenti contaminanti, animali o parti di animali morti non in seguito a macellazione diversi dai ruminanti, ecc;

- **Categoria 3:** parti di animali macellati idonee al consumo umano ma non destinate al consumo umano, pesci o altri animali marini (ad eccezione dei mammiferi), catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce, le uova incubate ed i pulcini nati ed eliminati per motivi commerciali presso i centri di incubazione, i rifiuti di cucina diversi da quelli provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, ecc.

Visto l'Accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni, con il contributo dei Ministeri dell'Ambiente e Tutela del Territorio e delle Politiche Agricole e Forestali del 01/07/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 172 del 24/07/2004, sulle "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 1774/02 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002 relativo alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" emanate per garantire sull'intero territorio nazionale l'uniformità applicativa del Regolamento CE 1774/02;

Valutata l'opportunità di attuare, con provvedimento regionale, le intese raggiunte, con alcune integrazioni che tengano conto delle specificità regionali in materia di raccolta, deposito, eliminazione, trasformazione ed immissione sul mercato dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati, vengono emanate le "Modalità per l'applicazione, sul territorio regionale, delle norme sanitarie previste dal Regolamento 1774/02 per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano".

In particolare vengono fornite indicazioni in merito ai seguenti punti:

- modalità di emanazione dei provvedimenti autorizzativi adottati in base alle prescrizioni del Regolamento CE/1774/2002;
- modalità di gestione del materiale specifico a rischio;
- individuazione delle attività non soggette a riconoscimento;
- **modalità relative alle operazioni di raccolta, magazzinaggio, trasporto, dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati come definiti ed individuati nelle diverse Categorie ai sensi del Regolamento CE/1774/2002;**
- **modalità di smaltimento dei prodotti trasformati e dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, esplicitando le connessioni con la normativa ambientale;**
- **modalità per stabilire le procedure di controllo igienico-sanitario per alcune attività, utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e di prodotti trasformati;**
- **modalità per stabilire procedure di controllo per alcune deroghe all'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale previste all'articolo 23 del Regolamento n. 1774/2002;**
- **modalità per stabilire procedure di controllo per alcune deroghe all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale previste all'articolo 24 del Regolamento n. 1774/2002;**

Articolo 1 RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Gli impianti, nuovi o già autorizzati ai sensi delle norme abrogate, che intendono esercitare le attività previste dagli articoli 10-11-12-13-14-15-17-18-23 del Regolamento CE/1774/2002 devono presentare domanda per il riconoscimento, ai sensi degli stessi articoli del Regolamento ed in virtù di quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del D.P.C.M. 26 maggio 2000 e della Legge 18/10/2001 che abroga il Titolo V della Costituzione, alla Regione Puglia, per il tramite del Servizio Veterinario delle AAUSSL competenti per territorio, secondo le disposizioni procedurali previste dalla Delibera di Giunta Regionale n° 687 del 16/05/2003 "Procedure per il riconoscimento degli impianti di cui al Regolamento CE 1774/02 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" pubblicata sul B.U.R. Puglia n° 55 del 29 maggio 2003.

- 1.1 Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002, deve essere inserito, da parte della Regione Puglia, nell'elenco nazionale.
- 1.2. La Regione Puglia provvederà ad assegnare un numero unico e progressivo ad ogni impianto e stabilimento riconosciuto. L'elenco nazionale fa parte dell'esistente Sistema Integrato Stabilimenti (S.I.ST.). La documentazione da presentare al momento della richiesta di riconoscimento è stata stabilita dalla Regione nella Delibera di G.R. n° 687 precedentemente citata.
- 1.3. Gli impianti di trasformazione di Categoria 3 che producono proteine animali trasformate destinabili ad utilizzi diversificati (alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti), non necessitano di riconoscimenti aggiuntivi, a condizione che la metodica di produzione sia compatibile con lo specifico utilizzo e conforme alle indicazioni del Regolamento 1774/2002.
- 1.4. **Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dal 2 al 7, previsti dall'allegato V capitolo III, devono essere convalidati secondo le procedure descritte nell'Allegato V, Capitolo V, punto 1 ed eventualmente verificati conformemente al metodo 7 nel caso risultino tecnicamente inapplicabili altre procedure di convalida. A tale scopo, preliminarmente alla convalida, occorre che il Servizio Veterinario dell'ASL competente acquisisca da parte del titolare dell'impianto una dichiarazione attestante il metodo di trasformazione cui vengono sottoposti i materiali, con esplicito riferimento alle tipologie previste al capitolo III dell'allegato V del Reg. CE/1774/2002.**
- 1.5. Nel caso di stabilimenti che operano secondo il metodo di trasformazione 1, le procedure di convalida dovranno essere conformi a quanto previsto nell'Allegato V, Capitolo V, punti 1, 2 e 3, inoltre, le omologazioni dei reattori, saranno rilasciate dall'ISPESL secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 4 del 19 febbraio 1999.

Articolo 2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO

1. Il materiale specifico a rischio (MSR), ad esclusione dell'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di qualunque età e di quello destinato a scopi diagnostici, di ricerca o didattici, deve essere colorato o marcato, subito dopo la rimozione, mediante un colorante o marcatore che consenta l'individuazione di detto materiale fino alla sua trasformazione o distruzione.
2. **Il MSR, come definito dal Regolamento CE 999/2001 e succ. mod., e dal Decreto del Ministero della Salute 16 ottobre 2003, deve essere stoccato separatamente, oltre che da qualsiasi altro prodotto, anche da altro materiale di Categoria 2 e 3, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la dicitura "Materiale specifico a rischio - Categoria 1" sul quali, trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente.**

3. **Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e distruzione dei MSR, è obbligatoria la tenuta di uno specifico registro di carico e scarico, timbrato e firmato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente, sul quale deve essere annotato, secondo le operazioni effettuate, il quantitativo del materiale rimosso, movimentato, trattato e distrutto, unitamente ai dati identificativi delle strutture di provenienza e di destinazione; nel macello può essere utilizzato il registro di cui all'art. 17 del R.D. 20.12.28, n. 3298 oppure per il registro per il materiale di Cat. 1, con le opportune integrazioni**
4. Il materiale specifico a rischio deve essere accompagnato, fino al luogo di destinazione, dal documento commerciale di trasporto previsto per il materiale di Categoria 1. Una procedura specifica riguardante la gestione completa del MSR deve essere presente nel piano di autocontrollo degli impianti produttori di tale materiale, ad esclusione dell'allevamento.
5. Entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del materiale specifico a rischio, il destinatario invia copia del documento commerciale di trasporto allo stabilimento da cui proveniva il materiale, con la dichiarazione dell'avvenuta ricezione, sottoscritta dal titolare dell'impianto di ricevimento o da altra persona all'uopo delegata. Il Veterinario Ufficiale incaricato della vigilanza sullo stabilimento di provenienza del materiale specifico a rischio, verifica la correttezza di tale procedura e in caso di mancato rispetto informa tempestivamente l'autorità competente sullo stabilimento di ricezione per le necessarie verifiche ed i conseguenti provvedimenti.
6. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, nella raccolta e stoccaggio del materiale specifico a rischio, possono essere autorizzati uno o più contenitori dislocati sul territorio, a condizione che la conservazione del materiale specifico a rischio avvenga mediante l'impiego del freddo.

Articolo 3

ATTIVITA' NON SOGETTE A RICONOSCIMENTO

Non sono soggetti all'obbligo di riconoscimento:

1. **i depositi di spoglie animali da compagnia presso gli ambulatori veterinari che stoccano gli animali deceduti presso la propria struttura;**
2. **i depositi presso i canili autorizzati o altri allevamenti di animali che stoccano le spoglie di animali correlati all'attività della propria struttura, in attesa del prelievo di tale materiale per il successivo smaltimento, e che, comunque, non possono effettuare attività di raccolta e deposito a scopo commerciale;**
3. **gli stabilimenti che producono biomateriali o dispositivi medici, in quanto già in possesso di specifiche autorizzazioni previste dalla norma di riferimento di cui alla Direttiva 93/42/CEE, fatto salvo il rilascio, da parte dell'autorità competente regionale, di nulla osta all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale.**

Articolo 4

RACCOLTA SUL LUOGO DI PRODUZIONE

1. Qualora i sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, compresi gli esercizi di vendita al dettaglio (macellerie e pescherie, ecc.), devono essere immagazzinati in un locale o in contenitori, per la conservazione mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente di colore rosso per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.

2. **L'attività di stoccaggio o deposito di sottoprodotti presso i locali degli stessi impianti o stabilimenti che li hanno prodotti, non necessita di specifico riconoscimento ai sensi del Regolamento CE/1774/2002 come impianto di transito.**
3. **Apposito capitolo, relativo alla gestione dei sottoprodotti, deve essere inserito nel documento del piano di autocontrollo, secondo il metodo HACCP.**
4. **Nel luogo di produzione è previsto, ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1774/02 la tenuta del registro meglio specificato nel successivo art. 12.**
5. **Per le macellerie che intendono avvalersi della deroga prevista dall'art. 1 comma 2 lett. a), si disciplina nel modo seguente:**
 - a) **Coloro che intendono avvalersi della sopracitata deroga, fermo restando la possibilità di cedere una quantità esigua di sottoprodotti, devono inserire tale evenienza nel Piano di autocontrollo;**
 - b) **dare comunicazione scritta al Servizio Veterinario della AUSL competente; la possibilità di cedere quantitativi più consistenti di sottoprodotti dove essere ricondotta a quanto indicato all'art. 15 punto 2 del presente documento;**
 - c) **istituire un registro ove annotare il numero di iscrizione all'Anagrafe canina dell'animale da compagnia e la città in cui è iscritto l'animale, la quantità e la tipologia dei sottoprodotti ceduti, la data della cessione dei sottoprodotti per dare la possibilità di effettuare eventuali controlli con l'Anagrafe Canina istituita presso le AUSL, a cui i cani devono essere obbligatoriamente iscritti;**
 - d) **non è possibile cedere alimenti grezzi per animali da compagnia a canili o strutture similari salvo che tali strutture non siano autorizzate quali centri di raccolta od utenti, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del Regolamento e secondo quanto indicato nell'art. 15 comma 2 del presente testo;**
 - e) **i sottoprodotti ceduti, a titolo oneroso o gratuito, non devono essere in stato di alterazione e comunque non devono rappresentare pericolo per gli animali da compagnia a cui sono destinati;**
 - f) **da tale deroga sono escluso le macellerie autorizzate alla rimozione della colonna vertebrale, ai sensi del D.M. 16/10/2003.**

Articolo 5

AUTORIZZAZIONI DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI PER IL TRASPORTO

Si riprende quanto già disciplinato dalla nota della Regione Puglia prot.24/7157/4 del 24/04/2003 con oggetto: Regolamento CE 1774/02 - Linee Guida per prima applicazione”.

1. **Gli automezzi ed i contenitori, adibiti al trasporto dei sottoprodotti non trasformati, devono essere autorizzati e registrati dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente che detiene l'elenco dei trasportatori autorizzati.**

Considerato che i requisiti minimi per gli automezzi, previsti dal Regolamento, sono uguali, indipendentemente dalla categoria di sottoprodotti trasportati, è possibile autorizzare gli stessi automezzi per il trasporto di tutte e tre le categorie, a condizione che, come specificato successivamente, non vi sia trasporto promiscuo.
2. **I veicoli adibiti al trasporto di prodotti trasformati devono essere registrati dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente e devono essere conformi ai requisiti previsti dal Regolamento. Gli estremi della registrazione sono riportati su una specifica attestazione, rilasciata al trasportatore dal Servizio Veterinario.**
3. **La A.S.L. competente è quella del Comune di residenza del richiedente/proprietario, se trattasi di persona fisica; nel caso in cui la richiesta sia presentata da una società, la A.S.L. competente è quella del Comune in cui la suddetta ha la sede legale. Qualora vi sia coincidenza fra proprietario dell'automezzo e proprietario o, nel caso di locazione, locatario-gestore dell'impianto di trasformazione o di impianto di transito, competente al rilascio dell'autorizzazione è la A.S.L. del Comune in cui i suddetti sono ubicati.**

4. Chi esercita l'attività di trasporto di sottoprodotti per conto proprio o per terzi, deve dichiarare, sulla domanda di autorizzazione sanitaria del contenitore o automezzo, l'indirizzo o la sede presso cui il registro previsto dall'articolo 9 del Regolamento è disponibile per i controlli dell'Autorità competente. Tali dati devono essere riportati sull'atto autorizzativo.

Articolo 6

IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI

1. I veicoli e i contenitori autorizzati al trasporto dei sottoprodotti non trasformati devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione, dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza ed il numero a ciascuno assegnato dalla stessa Azienda Sanitaria Locale sulla base dell'ordine di registrazione.
2. **Sui veicoli, contenitori o imballaggi destinati al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e durante il trasporto dei prodotti trasformati deve essere apposta un'etichetta inamovibile, che rechi chiaramente:**
 - 2.1. **la categoria dei sottoprodotti di origine animale oppure, in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati, inoltre:**
 - 2.1.1. in caso di materiali di categoria 3, la dicitura "Non destinato al consumo umano"- e, se destinati a tali usi, le diciture: "Destinato alla produzione di pet-foods" - "Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti" (nel caso di prodotti trasformati).
 - 2.1.2. in caso di materiali di categoria 2, diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura "Non destinato al consumo animale" - e se del caso, "Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti". Tuttavia, quando i materiali di Categoria 2 sono destinati all'alimentazione degli animali indicati nell'articolo 23, paragrafo 2, lettera e) alle condizioni previste in tale articolo, l'etichetta indicherà invece "Per l'alimentazione di ..." con il nome delle specie degli animali alla cui alimentazione i materiali sono destinati (così come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione).
 - 2.1.3. **in caso di materiali di categoria 1 e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura "Destinato solo all'eliminazione".**
 - 2.1.4. **In caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, la dicitura "Stallatico" (così come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione).**
 - 2.2. **Le etichette di cui sopra devono essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore rosso per i materiali di categoria 1. Durante il trasporto, deve essere esposta solo l'etichetta relativa alla categoria del sottoprodotto trasportato effettivamente e deve corrispondere al relativo documento di trasporto.**
 - 2.3. Nel caso di veicoli o contenitori scarrabili, la dimensione dell'etichetta non deve essere inferiore a cm 50 x 35; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a cm 20 x cm 30. Le dimensioni in altezza dei caratteri non devono essere inferiori a cm 5.

Articolo 7

VERIFICA PERIODICA DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI

1. **L'autorizzazione sanitaria ha scadenza biennale. In fase di rinnovo gli automezzi ed i contenitori dovranno essere sottoposti alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità (di cui Allegato II, capitolo II, paragrafo 1 del Regolamento) da parte del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale di competenza.**

Articolo 8

DISPOSIZIONI PER EVITARE LE CONTAMINAZIONI CROCIATE

- 1. Dopo ogni scarico deve risultare sulla copia del documento di trasporto che resta al trasportatore o sullo specifico documento di attestazione (Allegato 1), la data e l'ora delle operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione sottoscritta dal gestore dell'impianto di destinazione o da un suo rappresentante.**
- 2. Le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti ritenuti idonei dal Servizio Veterinario e l'evento attestato come al comma 1.**
- 3. Gli automezzi destinati al trasporto dei sottoprodotti di origine animale non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, di alimenti e di prodotti destinati all'alimentazione animale.**
- 4. Gli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati di categoria 3 non possono trasportare materie prime o prodotti destinati all'alimentazione umana.**
- 5. I sottoprodotti di una categoria (1, 2 o 3) non possono essere trasportati sul medesimo automezzo contemporaneamente ai materiali di altre categorie, neppure in contenitori separati. Il trasporto promiscuo di sottoprodotti di diverse categorie comporta la classificazione nella categoria inferiore (trasporto promiscuo di sottoprodotti categoria 1 e 2 acquisiscono tutti la classificazione di categoria 1).**

Articolo 9

DOCUMENTO COMMERCIALE

- 1. Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati devono essere accompagnati da un documento commerciale contenente le indicazioni di cui all'All. II Cap. III del Regolamento riportate nei fac-simili allegati (allegati 2, 3, 4, e 4bis), rispettivamente di colore rosso, giallo, e verde o con bordatura del medesimo colore. Nei casi di movimentazioni verso Paesi Terzi, il documento commerciale dovrà essere accompagnato dai Certificati Sanitari previsti dal Regolamento.**
- 2. Il documento commerciale, specifico per Categoria di sottoprodotti o di prodotti trasformati (Allegati 2-3-4), deve essere fornito in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie.**
- 3. E' consentito l'utilizzo di un documento commerciale semplificato (Allegato 4bis), limitatamente alla raccolta dei sottoprodotti freschi di Categoria 3 e fintanto che perdura il divieto di somministrare proteine trasformate agli animali allevati per la produzione di alimenti.**
- 4. Qualora la raccolta ed il trasporto vengano effettuati dallo stesso gestore dello stabilimento di trasformazione, questi dovrà conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.**
- 5. Il documento commerciale deve essere firmato dallo speditore e dal trasportatore.**
- 6. Il documento commerciale dovrà essere controfirmato dal Veterinario Ufficiale ovvero accompagnato da Certificato Sanitario, nei casi previsti dall'articolo 4, lettera c), punto 2, del Decreto del Ministero della Salute 16 ottobre 2003.**
- 7. Il documento di trasporto è rilasciato in funzione della destinazione del materiale, indipendentemente dalla categoria stabilita nell'impianto di produzione. In altri termini, materiale di categoria 2 o 3 destinato ad impianti di categoria 1 può essere scortato dal documento commerciale di categoria I.**

Articolo 10 REGISTRI

1. **Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale devono tenere un registro delle partite, come previsto dall'art. 9 del Regolamento. Quello previsto per il Materiale di Cat.1 può sostituire, con opportune integrazioni, il registro di carico e scarico del materiale specifico a rischio, ove previsto, di cui all'articolo 2, punto 3 del presente testo.**
2. I registri devono contenere i seguenti dati:
 - 2.1. la descrizione dei materiali, compresi:
 - 2.1.1. la categoria dei sottoprodotti di origine animale;
 - 2.1.2. le specie animali per i materiali di categoria 3 destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi;
 - 2.1.3. se del caso, il numero della marca auricolare;
 - 2.1.4. la quantità dei materiali;ed inoltre,
 - 2.2. per i registri tenuti dallo speditore di sottoprodotti di origine animale
 - 2.2.1. la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
 - 2.2.2. il nome e l'indirizzo del trasportatore;
 - 2.2.3. il nome, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento del destinatario;**
 - 2.3. per i registri tenuti dal trasportatore di sottoprodotti di origine animale:**
 - 2.3.1. la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
 - 2.3.2. il nominativo, l'indirizzo dello stabilimento o il luogo di origine dei materiali;
 - 2.3.3. il nome, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento del destinatario;**
 - 2.4. per i registri tenuti dal destinatario di sottoprodotti di origine animale:**
 - 2.4.1. la data di ricevimento;**
 - 2.4.2. il nominativo, l'indirizzo dello stabilimento o il luogo di origine dei materiali;**
 - 2.4.3. il nome e l'indirizzo del trasportatore;**
 - 2.4.4. la data di avvenuta trasformazione (solo nel caso di stabilimento di trasformazione)**
3. Tutti gli impianti di trasformazione devono adottare un sistema che garantisca la tracciabilità di ciascuna partita.
4. Il registro, numerato e timbrato pagina per pagina, deve recare, sulla prima e sull'ultima pagina, il timbro con firma di annullo dell'ASL di competenza. Le stesse indicazioni valgono nel caso in cui il registro sia informatizzato e la stampa avvenga su modulo continuo. Nel caso di stampa su fogli singoli, ogni pagina deve essere timbrata e numerata prima di essere stampata.
5. La registrazione dovrà essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla fine del trasporto.
6. La stampa del registro dovrà avvenire con frequenza non superiore a novanta giorni.
7. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, sono di seguito elencate situazioni derogatorie all'obbligo della tenuta del registro. In particolare, sono esonerati dalla tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:
 - 7.1. Il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;
 - 7.2. Il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di Categoria di materiale, per conto di un unico proponente, (produttore o trasformatore o impianto di transito), a condizione che
 - 7.2.1. il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;
 - 7.2.2. il proponente detenga il registro;
 - 7.2.3. il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;

- 7.3.** Lo speditore, **nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;**
- 7.4.** Lo speditore, **nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformatore o deposito temporaneo), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di Categoria dei materiali prodotti, a condizione che:**
- 7.4.1. i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
 - 7.4.2. il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
 - 7.4.3. il destinatario detenga il registro;
 - 7.4.4. il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento. Tale obbligo può essere assunto anche dal trasportatore; in tal caso il trasportatore non può essere esonerato dalla tenuta del registro.
- 7.5.** **Lo speditore** che, in osservanza a norme specifiche, è soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali, fermo restando l'obbligo della conservazione dei DDT per il periodo previsto.
- 7.6.** **L'impianto di transito** che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:
- 7.6.1. lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e, di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'ASL competente sull'impianto di transito;
 - 7.6.2. il registro sia siglato dall'ASL competente sull'impianto di trasformazione;
 - 7.6.3. lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
 - 7.6.4. lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.

Articolo 11

NORMATIVA SANITARIA E NORMATIVA AMBIENTALE

1. Il Regolamento CE 1774/02 si interfaccia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento stesso, con la disciplina dei rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al momento dell'accesso agli impianti di incenerimento o coincenerimento o agli impianti di discarica.
2. Lo smaltimento in discarica dei materiali di categoria 1 e 2, sia freschi che trasformati, non è ammesso, ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, recepimento della Direttiva 1999/31.
3. Fino al 31/12/2005 così come previsto dal Regolamento CE/813/2003, il materiale di categoria 3, limitatamente a quello indicato all'articolo 6, punto 1, lettera f) del Regolamento CE/1774/2002, può essere smaltito in discarica. Si intendono ricompresi tra questi materiali i prodotti alimentari confezionati non più destinati all'alimentazione umana (scaduti, con TMC superato e quelli che hanno subito un'interruzione della catena del freddo ecc.).
4. Il materiale di categoria 3, sottoposto a trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 13 del Regolamento n. 1774/2002, può essere smaltito in una discarica per non pericolosi con il codice CER 02.02.03.
5. Gli impianti di incenerimento che trattano unicamente carcasse di animali o parti di esse, come sottoprodotti di origine animale, non ricadono nel campo di applicazione delle Direttive 2000/76/CE e 75/442/CE come modificata dalla 91/156/CEE, in quanto l'attività in essi svolta è disciplinata direttamente dal

Regolamento n. 1774/2002. Tale Regolamento, all'articolo 12, commi 2 e 3, individua le condizioni generali e di funzionamento ed i requisiti ai quali detti impianti di incenerimento o coincenerimento devono conformarsi.

6. Gli impianti che operano ai sensi della normativa ambientale devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97; tale autorizzazione presuppone la conformità alle direttive precedenti alla 2000/76/CE cioè alla direttiva 89/369/CE, alla 89/429/CE ed alla 94/67/CE. In tali impianti, secondo quanto stabilito dall'art.8 comma 1 lett. C del D.Lgs 22/97, non possono essere smaltite carogne animali, salvo l'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi del Regolamento CE 1774/02.

Articolo 12

SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI CATEGORIA 1, 2 e 3

1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e di categoria 2, oltre alle altre modalità previste dal Regolamento, può avvenire in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità:
 - 1.1. In impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale: il sottoprodotto, eccetto le carcasse animali, viene classificato come "rifiuto" con il codice CER 18.02.02
 - 1.2. In impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento 1774/2002/CE dall'autorità sanitaria, quando il materiale incenerito è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale.
2. Lo smaltimento di sottoprodotti freschi di origine animale di categoria 3, può avvenire anche in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità:
 - 2.1. In impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale: il sottoprodotto viene classificato come "rifiuto" con il codice CER 18 02 03;
 - 2.2. In impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento 1774/2002/CE dall'autorità sanitaria, quando il materiale incenerito è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale.
3. I sottoprodotti di Cat.3 di cui all'art. 6 lett. h) comprendono anche molluschi e crostacei, come meglio specificato al punto 25 del documento preparato dalla DG SANCO della UE sulla applicazione del Reg. Ce 1774/02
4. Il prodotto trasformato, derivante da sottoprodotti di origine animale delle categorie 1, 2 e 3, qualora venga smaltito in impianti di incenerimento e coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale viene classificato come "rifiuto" con il codice CER 02.02.03.
5. I rifiuti di cucina e ristorazione, provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, sono trattati in applicazione del Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Ambiente, del 22 maggio 2001.
6. Ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e succ. integrazioni, i sottoprodotti di origine animale non sono assimilati ai rifiuti solidi urbani e come tali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani da parte di esercizi o stabilimenti commerciali.

Articolo 13

IMPIANTI DISCIPLINATI ESCLUSIVAMENTE DALLA NORMATIVA AMBIENTALE

Sono esclusi dal riconoscimento effettuato dall'autorità sanitaria, dal relativo elenco nazionale e sono disciplinati dalla normativa ambientale i seguenti impianti:

1. **inceneritori e coinceneritori che trattano rifiuti di vario genere consentiti dalla norma ambientale, che possono utilizzare i sottoprodotti di o.a. ed i prodotti trasformati, ad esclusione della carogne animali;**
2. impianti di biogas e compostaggio qualora lo stallatico ed i rifiuti di cucina e ristorazione o substrati non previsti dal Regolamento 1774/02, esclusi quelli provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti

internazionali normati dal decreto 22 maggio 2001, siano gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati come materie prime.

Articolo 14

ATTIVITA', UTILIZZI E GESTIONI PARTICOLARI DI TALUNI SOTTOPRODOTTI E PRODOTTI TRASFORMATI

1. L'attività di trasformazione, intesa come trattamento dei sottoprodotti (quindi anche incenerimento), annessa impianti di produzione di alimenti o prodotti alimentari destinati all'alimentazione umana, non necessita di separazione fisica degli impianti, a condizione che non si registrino interferenze igienico sanitarie negative sulle attività svolte e che vengano rispettati i seguenti requisiti minimi:
 - 1.1 il flusso di produzione, trasformazione e trattamento dei sottoprodotti deve essere unidirezionale;
 - 1.2 separazione dell'ingresso e dell'uscita dell'impianto di trasformazione dei sottoprodotti dagli accessi ed uscite dello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo;
 - 1.3 non possono essere accettati e trasformati sottoprodotti di origine animale provenienti da altri stabilimenti;
 - 1.4 personale con abbigliamento diverso rispetto al personale che opera nello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo, in modo da poterne controllare gli spostamenti, attrezzature distinte, non in comune, con lo stabilimento di produzione/trasformazione alimenti.
2. **Siero di latte, scotta, latticello: l'utilizzo del siero di latte, latticello o scotta è disciplinato ai sensi del D.L.vo n. 360/99 e può anche essere inviato direttamente all'alimentazione zootecnica come materia prima per mangimi ad uso zootecnico. In tal caso per il trasporto non è necessaria l'autorizzazione ai sensi del Reg. CE 1774/02 sebbene non può essere effettuato con i mezzi destinati al trasporto alimentare.**
3. Gestione delle pelli dal macello all'impianto di transito:
 - 3.1 Le pelli derivate da animali giudicati idonei al consumo umano a seguito di visita ante e post mortem, sono considerate materie prime per la produzione di gelatine o collagene per il consumo umano, rispettivamente ai sensi delle Decisioni CE 1999/724 e 2003/721 a cui si deve fare riferimento per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale deposito temporaneo.
 - 3.2 Le pelli derivate da carcasse giudicate non idonee al consumo umano, devono essere:
 - 3.2.1 identificate in modo chiaro immediatamente al termine della seduta di macellazione e depositate separatamente in contenitori specifici in base alla categoria (cat. 1 o cat. 3);
 - 3.2.2 annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti;
 - 3.2.3 accompagnate dal documento commerciale di trasporto previsto per i materiali di Categoria 1 o 3;
 - 3.2.4 trasportate separatamente dalle pelli idonee al consumo umano in contenitori o veicoli autorizzati ed identificati.
 - 3.3 Il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca, durante ed al termine di ogni seduta di macellazione, la tracciabilità ai fini dell'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine.
 - 3.4 Il macello che non è in grado di dimostrare e garantire una corretta gestione separata delle pelli non idonee alla produzione di gelatine, deve classificare tutte le pelli ottenute nell'impianto come sottoprodotti, con la conseguente esclusione dalla possibilità di utilizzarle per la produzione di alimenti destinati all'uomo.
 - 3.5 Solo i macelli che sono dotati di procedure specifiche per l'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine, potranno rilasciare le certificazioni previste dalle Decisioni 1999/724 e 2003/42.

- 3.6 Si può consentire il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori autorizzati ai sensi del Reg. CE/1774/2002, di pelli idonee a produrre gelatine e di pelli classificate in Categoria 3, a condizione che:
- 3.6.1 il trasporto avvenga in contenitori separati, e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse normative possano essere mescolate;
- 3.6.2 le pelli siano accompagnate dai documenti delle rispettive normative di riferimento.
- 3.7 Il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine alimentari è soggetto esclusivamente al nulla-osta rilasciato dal Servizio Veterinario ai sensi della Decisione CE/1999/724.
- 3.8 Nella stessa struttura di transito, fatta salva la separazione fisica e gestionale dei depositi, può essere tuttavia anche autorizzato un impianto di transito di categoria 3, per lo stoccaggio di pelli considerate sottoprodotti ai sensi del Reg. CE/1774/2002.
4. **I prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 2 e 3** possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, ai sensi dell'articolo 35, punto 3, del Regolamento CE/1774/2002, alle seguenti condizioni di stretto ordine sanitario:
- 4.1 essere stati prodotti in impianti tecnici riconosciuti a tale scopo ovvero in impianti di trasformazione di categoria 2 o di categoria 3 riconosciuti ai sensi del Regolamento CE/1774/2002;
- 4.2 essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di Categoria 2;
- 4.3 essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7 se derivati da materiali di Categoria 3;
- 4.4 non essere immagazzinati presso aziende agricole che detengono animali da allevamento se non preventivamente miscelati con altri fertilizzanti;
- 4.5 sui veicoli o sui contenitori o sugli imballaggi o sulle confezioni e sui documenti commerciali, oltre alle indicazioni previste dal Regolamento CE/1774/2002, siano riportate le diciture: "non destinato al consumo animale" - "destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti", e sul documento commerciale venga indicato il marcatore utilizzato, ove previsto.
5. **Lo stallatico ed il contenuto del tubo digerente:**

Non è soggetto a procedure di riconoscimento ai sensi del Regolamento 1774/2002 l'attività di maturazione dello stallatico e del contenuto del tubo digerente, quando lo stesso viene effettuato nell'azienda agricola per l'impiego dello stesso quale ammendante sui terreni, previa maturazione in concimaia. (Effluente d'allevamento per uso agronomico come definito dal D.Lvo 152/99 e dal D.Lvo 258/2000).

L'utilizzo nel ciclo agronomico all'interno dell'azienda agricola del prodotto maturato in concimaia è regolato da specifiche e peculiari norme regionali che definiscono i tempi di maturazione, generalmente di mesi sei, e le modalità di spandimento ed di interrimento.

Lo stallatico, oltre all'uso agronomico, può essere destinato ad uno stabilimento di trasformazione di cat. 2 tecnico riconosciuto a norma dell'art. 13, ad un impianto tecnico riconosciuto a norma dell'art. 18 del Regolamento o ad un impianto per la produzione di composto biogas, riconosciuto ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento o ad un impianto, autorizzato ai sensi della normativa ambientale, purché sia il solo materiale di origine animale utilizzato, insieme ai rifiuti di cucina non provenienti da trasporti internazionali.

Per la tutela della salute pubblica ed animale, lo stallatico ed il contenuto intestinale prodotto presso i macelli ove vengono macellati, nell'ambito delle attività di risanamento zootecnico, animali infetti e presso le aziende zootecniche con provvedimenti di Polizia Veterinaria, deve essere sottoposto a trattamento di bonifica prima che possa essere utilizzato per l'uso consentito.

Stallatico trasformato o prodotti a base di stallatico:

E' da considerarsi prodotto tecnico lo stallatico trasformato che, dopo aver subito il trattamento previsto, in impianti industriali di trasformazione, viene immesso sul mercato come terreno per la fungicoltura, in considerazione del fatto che rientra nella catena di produzione degli alimenti destinati al consumo umano.

Al termine del ciclo di produzione fungina, il terreno esausto può essere utilizzato come ammendante sui terreni agricoli.

Gli impianti che introducono tale materiale e ne effettuano l'attività di trasformazione per l'immissione sul mercato, devono essere riconosciuti come "impianti tecnici" ai sensi dell'art. 18 del Regolamento ed il prodotto soddisfare quanto previsto dall'allegato VIII, capitolo III, punto II del Regolamento, che ne stabilisce i requisiti.

E' considerato compost lo stallatico trasformato o prodotti a base di stallatico tutti quei preparati del commercio che vengono immessi sul mercato come fertilizzanti organici, ammendanti, compresa la pollina essicata, come definiti ai sensi della Legge 748/84.

La produzione, per l'immissione sul mercato di compost, nel caso l'impianto sia compatibile con i pertinenti requisiti, sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento ed essere conformi ai requisiti di cui all'allegato VI, capitolo 11, parte A (modificati dal Reg. CE 808/03)

Lo stallatico deve essere trasformato conformemente all'allegato VI, capitolo 11, parte B e C.

Fare in modo che il compost sia conforme alle norme microbiologiche di cui all'allegato VI, capitolo II, parte D.

Articolo 15

DEROGHE RELATIVE ALL'USO DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

1. Ai sensi dell'articolo 23, punto 1, del Regolamento CE/1774/2002, sotto la supervisione e lo stretto controllo della Regione Puglia, per il tramite del Servizio Veterinario della A.U.S.L. territorialmente competente, si autorizzano:
 - 1.1 l'uso di sottoprodotti di origine animale a fini diagnostici, didattici e di ricerca;
 - 1.2 l'uso di sottoprodotti di origine animale per attività di tassidermia in impianti tecnici a tal fine riconosciuti a norma dell'articolo 18 del Regolamento CE/1774/2002.
2. Ai sensi dell'articolo 23, punto 2, del Regolamento CE/1774/2002, sotto la supervisione e lo stretto controllo della Regione Puglia, per il tramite del Servizio Veterinario della A.U.S.L. territorialmente competente, si autorizzano l'alimentazione di animali da giardino zoologico, di animali da circo, di rettili e uccelli da preda, di animali da pelliccia, di animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano, di cani allevati in mute o in canili riconosciuti e di venni destinati ad essere utilizzati come esche da pesca, mediante:
 - 2.1 l'utilizzo di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali;
 - 2.2 l'utilizzo di materiali di categoria 3 di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j) e, fermo restando l'articolo 22, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera 1) del Regolamento CE/1774/2002;
3. Gli utilizzi previsti al punto 2 sono consentiti nel rispetto delle norme di cui all'Allegato IX del Regolamento CE/1774/2002 e delle seguenti condizioni:
 - 3.1 L'utente, destinatario dei materiali, deve presentare richiesta di nulla osta alla Regione Puglia, per il tramite del Servizio Veterinario territorialmente competente, specificando almeno:
 - 3.1.1 gli animali utilizzatori;
 - 3.1.2 i luoghi di deposito e di consumo dei sottoprodotti;
 - 3.1.3 l'origine dei sottoprodotti e le modalità di approvvigionamento;
 - 3.1.4 le indicazioni relative al successivo smaltimento di eventuale materiale residuo.
 - 3.2 il Servizio Veterinario, dopo avere effettuato le verifiche necessarie, trasmette la documentazione, con il parere di competenza, alla Regione Puglia, che provvede al rilascio del nulla osta.
4. Fermo restando l'obbligo di riconoscimento dei "centri di raccolta", la Regione Puglia comunica annualmente al Ministero della Salute l'elenco degli "utenti" di cui al punto 2.

Articolo 16
DEROGHE RELATIVE ALL'ELIMINAZIONE
DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

1. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento CE/1774/2002 è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini), in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali. Tale procedura non è consentita per i canili.
2. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento CE/1774/2002 ed ai fini dell'eliminazione come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco, di sottoprodotti di origine animale che si trovano in una zona isolata, fatte salve le modalità disposte dal Regolamento CE/811/2003:
 - 2.1 si considerano "zone isolate" quei luoghi difficilmente raggiungibili da automezzi destinati alla raccolta dei sottoprodotti di origine animale e di volta in volta identificati dal Sindaco, che ne dovrà dare comunicazione alla Regione o Provincia autonoma, per il tramite del Servizio Veterinario della AUSL competente.
 - 2.2 i Sindaci, ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE 811/03, quali autorità competenti provvedono, ad intervalli regolari, al monitoraggio delle zone isolate utilizzate per la combustione e il sotterramento di sottoprodotti di origine animale al fine di garantire il rispetto dei requisiti fissati nell'allegato II del predetto Regolamento;

Articolo 17
SANZIONI

L'inosservanza di quanto disciplinato nel presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato penale, è punita conformemente a quanto disposto dall'emanando Decreto Legislativo che reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni alle disposizioni di cui al Regolamento CE n° 1774/02.

Articolo 18
ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo quello della pubblicazione sul B.U.R. Puglia. Le disposizioni di cui alla nota della Regione Puglia Assessorato alla Sanità - Uff. IV prot. 24/7157/4 del 24/04/2003 avente per oggetto: " Regolamento CE 1774/02 - Linee guida per prima applicazione.", si intendono abrogate.

Allegati:

- Allegato 1 - dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione;
- Allegato 2 - documento di trasporto sottoprodotti categoria 1
- Allegato 3 - documento di trasporto sottoprodotti categoria 2
- Allegato 4 - documento di trasporto sottoprodotti categoria 3
- Allegato 4 bis - documento di trasporto sottoprodotti categoria 3 semplificato

Allegato 1

**TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI TRASFORMATI
(Regolamento CE 1774/2002)**

**DICHIARAZIONE
DI AVVENUTO LAVAGGIO E DISINFEZIONE**

Avvenuta presso lo stabilimento della Ditta: (denominazione, indirizzo e n° di riconoscimento)

IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE	
L'AUTOMEZZO (targato) _____	
O	
IL CONTENITORE (identificato) _____	
E' STATO LAVATO E DISINFETTATO	
IN DATA ___ / ___ / _____	ALLE ORE _____

Firma del Gestore o Delegato

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di CATEGORIA 1 conforme al Regolamento CE/1774/2002

Regione.....ASL. n.

DDT n° [] del [] C.E.R. []
 Targa automezzo o n° identificativo contenitore []

TRASPORTATORE

Nome		Via		Comune	Prov.
------	--	-----	--	--------	-------

Origine del materiale

Ditta	Via	Comune	Prov.	N° riconoscimento (a)
-------	-----	--------	-------	-----------------------

a) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE /1774/2002
 Natura del trattamento (b):
 Metodo di trasformazione(b): Metodo 1 Metodo 2 Metodo 3 Metodo 4 Metodo 5
 b) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto di trasformazione
 c) codice CER.....

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI

MATERIALI DI CATEGORIA 1 "DESTINATI SOLO ALL'ELIMINAZIONE"
 PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 1 "DESTINATI SOLO ALL'ELIMINAZIONE"

TIPO DI MATERIALE	KG.

Animale/i morto/i della specie: _____
 Eventuale/i marchio/i auricolare/i: _____

Il Veterinario Ufficiale	Peso complessivo Kg
---------------------------------	----------------------------

Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine **Firma del trasportatore**

LUOGO DI DESTINAZIONE

Ditta	Via	Comune	Prov.
-------	-----	--------	-------

DESTINATARIO

Ditta	Via	Comune	Prov.	n° riconoscimento
-------	-----	--------	-------	-------------------

Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il ___ / ___ / ___ alle ore _____

Firma responsabile dell'impianto di destinazione

Allegato 4

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di CATEGORIA 3 conforme al Regolamento CE/1774/2002							
DDT n°				del			C.E.R.
Targa automezzo o n° identificativo contenitore							
TRASPORTATORE							
Nome		Via			Comune		Prov.
Origine del materiale							
Ditta		Via			Comune		Prov. N° riconoscimento (a)
a) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE /1774/2002							
Metodo di trasformazione(b): Metodo 1 <input type="checkbox"/> Metodo 2 <input type="checkbox"/> Metodo 3 <input type="checkbox"/> Metodo 4 <input type="checkbox"/> Metodo 5 <input type="checkbox"/> Metodo 6 <input type="checkbox"/> Metodo 7 <input type="checkbox"/>							
b) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto di trasformazione							
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI							
<input type="checkbox"/> MATERIALI DI CATEGORIA 3 "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO"							
<input type="checkbox"/> PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 3 "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO"							
TIPO DI MATERIALE	KG.						
Peso complessivo Kg							
<u>Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine</u>				<u>Firma del trasportatore</u>			
LUOGO DI DESTINAZIONE							
Ditta		Via			Comune		Prov.
DESTINATARIO							
Ditta		Via			Comune		Prov. n° riconoscimento
Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il ___ / ___ / ___ alle ore _____							
Firma responsabile dell'impianto di destinazione							

Allegato 4 bis

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale di CATEGORIA 3 conforme al Regolamento CE 1774/2002								
DDT N°			DEL			DATA PARTENZA		
ORIGINE DEL MATERIALE (Speditore)			TRASPORTATORE			DESTINATARIO		
DITTA	E	INDIRIZZO	DITTA	E	INDIRIZZO	DITTA	E	INDIRIZZO
N° RICONOSC.....(a)			Trasporto a carico del mittente <input type="checkbox"/>			N° RICONOSC.....		
			Trasporto a carico del destinatario <input type="checkbox"/>			LUOGO DI DESTINATAZIONE		
a) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE 1774/2002						DITTA E INDIRIZZO		
						N° RICONOSC.....		
DESTINAZIONE E CAUSALE FISCALE DEL TRASPORTO :								
.....								
<input type="checkbox"/> Invio ad impianto di transito								
<input type="checkbox"/> Invio ad impianto di trasformazione <input type="checkbox"/> altro								
.....								
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI								
<input type="checkbox"/> MATERIALI DI CATEGORIA 3 " NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO "								
TIPO DI MATERIALE		QUANTITA'		TIPO DI MATERIALE		QUANTITA'		
Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto d'origine trasportatore						Firma del		

Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il ____ / ____ / ____ alle ore _____								
Firma del responsabile dell'impianto di destinazione								

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 2035

D.P.R. 285/90. “Regolamento di Polizia Mortuaria. Art. 105. “Autorizzazione alla tumulazione privilegiata”. Legge regionale 30 novembre 2000, n. 21.

L'Assessore alla Sanità, dr. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Uff. 3, confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (G.U. n. 116 del 21/5/1998) “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, all'art. 114 prevede che sono conferite alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato.

Il D.P.C.M. 26/5/2000 (G.U. n. 238 del 11.10.2000) “Individuazione delle risorse finanziarie strumentali ed amministrative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del Titolo IV, Capo I del D.L.gvo 31.3.1998, n. 112”, ha disposto il conferimento alle Regioni, fra gli altri compiti e funzioni delle autorizzazioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria”.

La Legge regionale 30 novembre 2000, n. 21 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria” all'art. 8, punto 1, prevede: “Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni”; al comma c): “rilascio dell'autorizzazione su parere dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, per esumazioni ordinarie anticipate rispetto al tumo di esumazione non inferiore ad anni cinque, alle condizioni determinate dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria; al comma d) “esercizio delle ulteriori competenze previste dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria”.

La Legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti Locali” detta criteri e disciplina il procedimento di attuazione regionale

delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalla Regione e dagli Enti Locali nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione in quelle delegate dalla Stato di cui all'Art. 118, comma 2.

Tra le autorizzazioni di cui all'art. 8, lett. c) L.R. 21/2000, prevista dal D.P.R. 285/90 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, conferite alle Regioni con D.P.C.M. 26.05.2001 investite del cambiamento, già di competenza delle Prefetture e trasferito ai comuni dalla citata legge regionale, viene ricompreso anche l'Art. 105: “Tumulazione privilegiata in località diverse dai Cimiteri”.

Il citato articolo prevede che “Il Ministero della Sanità, in concerto con il Ministero dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel predetto Regolamento”.

Con nota prot n. 1924 del 21.05.2002 è intervenuto atto di chiarimento del Ministro della Salute che ha specificato come “... sulla base dei principi desumibili dagli artt. 113 e 114 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sembra indubbio l'automatico conferimento di volta in volta alle regioni territorialmente competenti della funzione autorizzativa della facoltà di tumulare salme o resti mortali in luoghi diversi dai cimiteri, quando sussistano determinate condizioni”.

In attesa, pertanto, dell'attuazione della L.R. n. 22 del 30.11.2000 nel settore che qui interessa, si ritiene che il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'Art. 105 del D.P.R. 285/90 sia di competenza della Regione e che l'istruttoria del procedimento, che prevede anche la verifica di aspetti di carattere igienico-sanitario, venga espletata dall'Assessorato regionale alla Sanità, previa acquisizione del parere di conferma delle condizioni per le quali concorre il rilascio dell'autorizzazione in questione da parte del Presidente della Giunta, massima autorità regionale, vista la discrezionalità autorizzativa che presuppone la valutazione sul merito dell'istanza di tumulazione, qualora come recita l'art. 105 “... concorrono giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita speciali benemeritenze”.

Si ritiene, pertanto, necessario stabilire, da parte della Giunta regionale, la documentazione di rito da

produrre a supporto dell'istanza di tumulazione privilegiata, di cui all'art. 105 del D.P.R. 285/90, ai fini della verifica degli aspetti igienico-sanitari e della conferma da parte del Presidente della Regione delle speciali condizioni che concorrono al rilascio della prevista autorizzazione;

si ritiene, pertanto, che l'istanza vada inoltrata al Sig. Presidente della Regione ed all'Assessorato alla Sanità corredata della seguente documentazione:

- Istanza del Sindaco del Comune intesa alla tumulazione privilegiata con relativo parere per la sepoltura extracimiteriale;
- Istanza del legale rappresentante del luogo di culto laico e/o religioso entro cui si chiede la tumulazione;
- Parere igienico-sanitario della ASL territorialmente, competente in cui si dichiara che ricorrono le condizioni igienico-sanitarie previste dal D.P.R. 285/90, corredato e da certificato necroscopico attestante che il decesso non è avvenuto per malattia infettiva e/o diffusiva.
- Autorizzazione del Comune alla sepoltura extracimiteriale con dettagliata relazione tecnico-edilizia corredata da:
 - autorizzazione preventiva di rito della Soprintendenza ai Beni Ambientali della Puglia;
 - dichiarazione del rispetto di tutte le norme tecniche - sanitarie vigenti.
- Nulla osta della massima autorità locale civile (Sindaco) e lo religiosa (Curia arcivescovile) alla tumulazione privilegiata;
- Nulla osta dei familiari dell'Estinto/a;
- Biografia dell'Estinto/a

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONE

Non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Le spese derivano dal presente atto sono contenute nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate ad assegnazioni a destinazione vincolata che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni, in quanto per le attività di vigilanza e controllo le aziende sanitarie devono fare fronte con la

quota del F.S.R. a ciascuna assegnata, rientrando tali attività tra quelle istituzionalmente previste.

Il Dirigente del Settore
Silvia Papini

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'Art. 4, lett. c, della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportata e facente parte integrante, ai sensi della L.R. n. 21 del 30 novembre 2000, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria" art. 8, comma 1, punto c):

- di stabilire, in applicazione del D.L.gvo 112/98, in attesa dell'attuazione della L.R. 22 del 30.11.2000 nel settore che qui interessa, che il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'Art. 105 del D.P.R. 285/90 sia di competenza della Regione e che l'istruttoria del provvedimento, che prevede anche la verifica di aspetti di carattere igienico-sanitario, venga espletata dall'Assessorato regionale alla Sanità, previa acquisizione del parere di conferma delle condizioni per le quali concorre il rilascio dell'autorizzazione in questione da parte del Presidente della Giunta, massima autorità regionale, vista la discrezionalità autorizzativa che presuppone la valutazione sul merito dell'istanza di tumulazione, qualora come recita l'art. 105 "... concorrono giustificati motivi di speciali onoranze

e, comunque per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita speciali benemerienze”;

- di stabilire, da parte della Giunta regionale, la documentazione di rito da produrre a supporto dell'istanza di tumulazione privilegiata, di cui all'art. 105 del D.P.R. 285/90, ai fini della verifica degli aspetti igienico-sanitari e della conferma da parte del Presidente della Regione delle speciali condizioni che concorrono al rilascio della prevista autorizzazione;
- di stabilire, pertanto, che l'istanza vada inoltrata al Sig. Presidente della Regione ed all'Assessorato alla Sanità, corredata della seguente documentazione:
 - Istanza del Sindaco del Comune intesa alla tumulazione privilegiata con relativo parere per la sepoltura extracimiteriale;
 - Istanza del legale rappresentante del luogo di culto laico e/o religioso entro cui si chiede la tumulazione;
 - Parere igienico-sanitario della ASL territorialmente competente in cui si dichiara che ricorrono le condizioni igienico-sanitarie previste dal D.P.R. 285/90, corredato e da certificato necroscopico attestante che il decesso non è avvenuto per malattia infettiva e/o diffusiva.
 - Autorizzazione del Comune alla sepoltura extracimiteriale con dettagliata relazione tecnico-edilizia corredata da:
 - autorizzazione preventiva di rito della Soprintendenza ai Beni Ambientali della Puglia;
 - dichiarazione del rispetto di tutte le norme tecniche - sanitarie vigenti.
 - Nulla osta della massima autorità locale civile (Sindaco) e lo religiosa (Curia arcivescovile) alla tumulazione privilegiata;
 - Nulla osta dei familiari dell'Estinto/a;
 - Biografia dell'Estinto/a.
- di disporre che, per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie previste nel presente atto, i Direttori Generali delle AASSLL. devono provvedere esclusivamente con le risorse umane ed economiche attualmente previste nelle Aziende sanitarie con assoluto divieto di acquisizione e/o implementazioni delle stesse;

- di dare mandato al Settore sanità di trasmettere il presente provvedimento agli Enti ed Organismi interessati;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 2094

L.R. 4 agosto 2004, n° 14 art. 11, individuazione delle aree di attività della Medicina dei Servizi.

L'Assessore Regionale alla Sanità e Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 5 e confermata dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

- La L.R. n° 14 del 04 agosto 2004, co. 1, art. 11, ha previsto che i medici addetti alla Medicina dei Servizi, titolari di incarico a tempo indeterminato, con una anzianità di cinque anni alla data del 31 dicembre 1998, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, con un rapporto orario di almeno ventiquattro ore settimanali, anche con doppio incarico compatibile, possono, a domanda, essere inquadrati nel ruolo medico di primo livello nel Servizio Sanitario Nazionale, previo giudizio di idoneità ad espletarsi secondo le procedure di cui al DPCM 12 dicembre 1997, n° 502, nelle Aziende USL della Regione, nel limite delle dotazioni organiche di cui alla legge regionale n° 19/03 e subordinatamente all'espletamento delle procedure di mobilità previste dai regolamenti in materia di ricollocazione del personale dipendente risultato in esubero.
- Il comma 2 dell'art. 11 stabilisce che ... “i Direttori Generali delle AUSL sono, altresì, autorizzati a istituire nuovi posti nelle aree interessate in conseguenza delle nuove esigenze determinate dal passaggio al pubblico impiego dei medici risultati idonei....”.

- La stessa legge regionale ha disposto, fra l'altro, al fine del passaggio dei suddetti medici alla dipendenza, "... nel limite dei posti vacanti delle dotazioni organiche, a seguito di individuazione delle aree con provvedimento di Giunta regionale...".
- In applicazione dell'art. 11, della L.R. 14/04 "Assestamento di bilancio 2004", lo schema di provvedimento in esame definisce le aree nelle quali le AA.USL possono destinare i posti vacanti o quelli di nuova istituzione per l'inquadramento, previo giudizio di idoneità, dei medici della medicina dei servizi.
- Allo scopo di avviare le procedure innanzi pre-

viste, per l'inquadramento nel S.S.N. di detto personale, si ritiene di dover sottoporre alla Giunta Regionale le aree, nelle quali far transitare gli aventi titolo, che qui di seguito si elencano:

1. Organizzazione dei servizi sanitari di base.
2. Igiene e sanità pubblica.
3. Medicina territoriale e/o attività distrettuali (servizi di prevenzione e di riabilitazione).
4. Organizzazione dei servizi sanitari.

Tabella distinta per Aziende USL, numero dei medici convenzionati a tempo indeterminato, con un rapporto orario a minimo 24 ore settimanali anche con doppio incarico compatibile.

A.USL	Sanitari incaricati a tempo indeterminato > 24 h compatibili con altre attività della medicina generale	Differenza > tra rapporto convenzionale e inquadramento nel S.S.N.
BA/1	1	15.600
BA/2	12	187.200
BA/3	8	124.800
BA/4	42	655.200
BA/5	10	156.000
BR/1	22	343.200
FG/1	35	546.000
FG/2	29	452.400
FG/3	33	514.800
LE/1	35	546.000
LE/2	17	265.200
TA/1	44	686.400
totali	288	€ 4.492.800,00

- Si precisa che, nell'anno 2005, ultimate le procedure relative al giudizio di idoneità, il numero dei medici che presumibilmente potrebbero essere inquadrati ammonta a massimo 288 (duecentotantotto) per una spesa annua pari a Euro 4.492.800,00 (quattromilioni quattrocento novantadue mila ottocento) differenza, questa, tra il rapporto convenzionale e il definitivo inquadramento nei ruoli unici dei S.S.N.
- Alla presumibile spesa riveniente dal presente provvedimento, in applicazione dell'art. 11 della L.R. n. 14/04, le Aziende USL devono far fronte mediante riduzione dei costi di altra natura e comunque nei limiti della quota del Fondo Sani-

tario Regionale loro assegnata.

SEZIONE CONTABILE: ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il presente provvedimento non comporta oneri sul Bilancio Regionale, ai sensi dell'art. 4, c. 1 della legge regionale nr. 17/99, e che alla presumibile spesa riveniente dal presente provvedimento, in applicazione della L.R. n. 14/04, le Aziende USL devono far fronte mediante riduzione dei costi di altra natura e comunque nei limiti della quota del Fondo Sanitario Regionale loro assegnato.

Il Dirigente del Settore Sanità
Silvia Papini

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale facendo presente che tale competenza dell'organo di direzione politica all'adozione dello stesso atto è stabilita dall'art. 4, comma 4°, lett. a), della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore alla Sanità;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 2004, n° 14, le seguenti aree di attività della Medicina dei Servizi, nelle quali i sanitari possono essere inquadrati:
 - organizzazione dei servizi sanitari di base
 - igiene e sanità pubblica
 - medicina territoriale e/o attività distrettuali (servizi di prevenzione e di riabilitazione)
 - organizzazione dei servizi sanitari
2. di dare mandato al Settore di procedere, con atto dirigenziale, ad indire apposito bando pubblico per il conseguimento del giudizio di idoneità, normato dal D.P.C.M. 12/12/1997 n° 502, ai fini dell'immissione nel ruolo unico del Servizio Sanitario Nazionale degli aventi titolo e nelle aree proprie della medicina dei servizi.
3. di disporre che alla presumibile spesa riveniente dal presente provvedimento, in applicazione dell'art. 11 della L.R. n. 14/04, le Aziende USL devono far fronte mediante riduzione dei costi di altra natura e comunque nei limiti della quota del Fondo Sanitario Regionale loro assegnata.
4. di disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 2096

DGR 27.12.01, n. 2087 – Aggiornamento degli obiettivi di piano sanitario al DPR 23.5.03 – PSN – ed all'Accordo Stato Regioni del 24.7.03.

L'Assessore Regionale alla Sanità Dr. Salvatore Mazzaracchio sulla base dell'istruttoria assicurata dall'ARES di concerto coi Settore Sanità, confermata dal Direttore Generale dell'Agenzia Regionale e dal Dirigente dell'Ufficio 1 e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

Con provvedimento di Giunta 27.12.01, n. 2087, la Regione Puglia ha approvato il proprio Piano Sanitario Regionale 2002 - 2004 ed il Piano di Salute e Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali 2002 - 2007.

Il successivo Piano Sanitario Nazionale 2003 - 2005, approvato con DPR 23 Maggio 2003, per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito sanitario, individua dieci specifici obiettivi da raggiungere, di seguito riportati:

1. Attuare, monitorare e aggiornare l'accordo sui Livelli Essenziali di Assistenza e ridurre le liste di attesa;
2. Promuovere una rete integrata di servizi sanitari e sociali per l'assistenza ai malati cronici, agli anziani, ai disabili;
3. Garantire e monitorare la qualità dell'assistenza sanitaria e delle tecnologie biomediche;
4. Potenziare i fattori di sviluppo (o capitali) della sanità;
5. Realizzare una formazione permanente di alto livello in medicina e sanità;
6. Promuovere l'eccellenza e riqualificare le strutture ospedaliere;
7. romuovere il territorio quale primaria sede di assistenza e di governo dei percorsi sanitari e socio-sanitari e potenziare i servizi di emergenza urgenza;
8. Promuovere la ricerca biomedica e biotecnologica e quella sui servizi sanitari;
9. Promuovere gli stili di vita salutari, la prevenzione e la comunicazione pubblica della salute;
10. Promuovere un corretto uso dei farmaci e la farmacovigilanza.

Il piano Nazionale prevede, inoltre, che i suddetti

obiettivi devono intendersi conseguibili nel rispetto dell'Accordo 8 Agosto 2001 fra Stato, Regioni e Province Autonome, come integrato dalle annuali leggi finanziarie, nei limiti ed in coerenza dei programmati livelli di assistenza di cui al DPCM 29 Novembre 2001 e successive integrazioni.

I contenuti del PSR 2002 - 2004, in cui sono esplicitati gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità del sistema socio sanitario della Puglia, nonché i successivi strumenti di programmazione regionale in materia di salute e quelli in corso di avanzata definizione in materia di integrazione dell'assistenza socio - sanitaria, risultano conformi a quanto previsto nel Piano Sanitario Nazionale.

Con l'Accordo 24 Luglio 2003 in seno alla Conferenza Stato - Regioni, sono state definite le modalità di attuazione del nuovo strumento di programmazione nazionale in campo sanitario, nel quadro del contesto istituzionale determinato dalle modifiche al Titolo V della Costituzione.

Nel suddetto Accordo, sono state, tra l'altro, individuate le aree prioritarie di attuazione del PSN:

1. Lo sviluppo della politica dei livelli essenziali di assistenza;
2. Le cure primarie;
3. La rete integrata dei servizi sanitari e sociali per la non autosufficienza;
4. I centri di eccellenza;
5. La comunicazione istituzionale

In linea con tali indicazioni, la Regione Puglia, prima con il provvedimento 28 Novembre 2003, n. 1946, poi con quello del 28 Ottobre 2004, n. 1582 ha provveduto ad approvare i programmi regionali di utilizzo delle quote vincolate agli obiettivi definiti dal PSN, conformemente alle priorità ed ai contenuti degli Accordi interistituzionali del 24 Luglio 2003 e del 29 Luglio 2004.

In particolare, con la deliberazione del 28 Ottobre 2004. la Giunta, con riferimento alle suddette cinque aree prioritarie, accanto ad importanti azioni nel campo della comunicazione istituzionale, della verifica costante della qualità nei servizi sanitari e sociali in una logica di crescente integrazione e costante miglioramento, ha approvato, tra le altre, ulteriori iniziative finalizzate:

- al potenziamento delle capacità delle strutture di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, delle attività relative allo studio ed al controllo del rischio clinico e di quelle per la gestione dell'assistenza nelle residenze sanitarie;
- al miglioramento organizzativo dei distretti sani-

tari con l'attivazione di specifici programmi di promozione ed armonizzazione delle attività territoriali in tutta la regione;

- al perseguimento dell'obiettivo di rendere sempre più uniforme e qualificato lo standard di servizio, di prevenzione e di educazione alla salute in tutta la Puglia;
- a sostenere il processo di deospedalizzazione e di umanizzazione, mediante progetti rivolti alla implementazione dell'attività di ospedalizzazione domiciliare, al potenziamento degli Ospedali di Comunità quale punto di integrazione coordinata delle diverse azioni di tutela della salute della persona;
- in campo oncologico, al consolidamento delle attività di prevenzione, alla specifica qualificazione delle strutture ospedaliere per tale assistenza, all'implementazione delle attività delle residenze sanitarie per le cure palliative e dell'assistenza domiciliare per i pazienti affetti da questo male;
- in materia di riabilitazione, al potenziamento delle azioni dipartimentali relative alle attività di medicina fisica e riabilitazione, compresa quelle di assistenza riabilitativa domiciliare.
- all'innalzamento dei livelli di sicurezza dei consumatori;
- allo sviluppo, l'organizzazione ed il collegamento dei centri di eccellenza nazionali ed esteri con quelli regionali in cui è a pieno titolo inserito il Centro Trapianti dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Policlinico" di Bari, in cui, tra breve, unico centro nel Mezzogiorno, e tra i pochissimi in Italia, sarà possibile realizzare anche trapianti simultanei pancreas-rene (SPK);
- alla valorizzazione del ruolo dei centri di riferimento delle malattie rare, ed altro ancora.

Nell'ambito delle iniziative di cui sopra, partendo dal settore più critico, quello della non autosufficienza, si è anche avviata la convergenza dei servizi socio - sanitari che porterà, a crescenti forme di collaborazione con le Autonomie locali e con le Organizzazioni no - profit dell'assistenza. A tal fine si fa riferimento agli strumenti in via di introduzione di cui alla legge regionale 25.08.03 n. 17 "Sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia", al piano regionale delle politiche sociali e successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi.

I contenuti dello strumento pluriennale di programmazione, quello costituito dal PSR 2002/2004

e Piano di Salute 2002 - 2007, si sono dimostrati sostanzialmente coincidenti con quelli successivamente definiti dal DPR 23 Maggio 2003, permette allo scadere della prima fase dello stesso, relativo al triennio 2002 - 2004, la non necessità di procedere alla ridefinizione dei suoi contenuti, potendosi limitare l'Amministrazione, ai recepimento degli obiettivi del PSN 2003 - 2005 e delle azioni prioritarie definite dalla Conferenza Stato Regioni rispetto alle quali, come si è avuto modo di indicare, la Puglia è perfettamente allineata.

Si ritiene pertanto far coincidere il periodo di efficacia del Piano Sanitario Regionale 2002-2004, nell'ambito del Piano di Salute 2002 - 2007 della Puglia di cui alla deliberazione 27 dicembre 2001, n. 2087, con la scadenza al 2005 del piano sanitario nazionale.

Tale slittamento del PSR appare più che sufficiente per dar luogo al primo Piano Socio - Sanitario Regionale della Puglia, dando continuità alle indicazioni in tal senso già definite dal Piano di Salute 2002 - 2007.

Tanto premesso si propone l'approvazione della proposta di deliberazione Aggiornamento degli obiettivi di piano sanitario al DPR 23.5.03 ed all'Accordo Stato Regioni del 24.7 2003".

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

Si attesta che il presente provvedimento, finalizzato alla emanazione di atti di natura regolamentare, non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del Fondo Sanitario Regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi "rispetto alle predette assegnazioni.

Il Dirigente l'Ufficio 1
Dr. Alessandro Carella

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle Leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché della L.R. 12 Maggio 2004, n. 7, "Statuto della Regione Puglia";

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) della L.R. 4 Febbraio 1997, n. 7.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigenti dell'Ufficio 1, dal Dirigente del Settore Sanità e dal Direttore Generale dell'ARES;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore proponente che qui si intende riportata per costituire, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e, per l'effetto, far coincidere il periodo di efficacia del Piano Sanitario Regionale 2002-2004, nell'ambito del Piano di Salute 2002 - 2007 della Puglia di cui alla deliberazione 27 dicembre 2001, n. 2087, con la scadenza al 2005 del Piano Sanitario Nazionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12/4/1994.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

